

## forum di prevenzione incendi 2008

dott. ing. Gioacchino Giomi - evoluzione normativa nel settore della prevenzione incendi -

L'evoluzione normativa che ha interessato il settore della prevenzione incendi nel recente passato si è ispirata ai principi informativi sanciti dal decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006, con il quale è stato effettuato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è stata riaffermata la funzione di preminente interesse pubblico svolta dalla prevenzione incendi in quanto finalizzata a tutelare la vita umana, i beni e l'ambiente.

L'attività di regolamentazione tecnica è stata condotta in sintonia con il dettato normativo espresso dall'art. 14 attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni - in cooperazione anche con altre amministrazioni, istituti, enti, associazioni di categoria e ordini professionali - con l'intento di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale in modo da assicurare costanti livelli di sicurezza.

In base a questa azione sinergica sviluppata dal Corpo Nazionale di vigili del fuoco con le varie componenti del mondo professionale, accademico, imprenditoriale e sociale presenti nel Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi del Ministero dell'interno è stato possibile mettere a fattor comune le varie conoscenze ed esperienze in modo che la normativa potesse risultare condivisa e conseguentemente concretamente applicabile.

Nella illustrazione che seguirà ho ritenuto utile adottare un criterio prevalentemente cronologico.

Fra le normative di più recente emanazione è certamente da menzionare: il **decreto 16 febbraio 2007** che disciplina la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco. Il decreto stabilisce che detta classificazione deve essere effettuata sulla scorta delle decisioni della commissione europea e che le prestazioni di resistenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli e confronti con tabelle.

Considerato che l'allegato D al decreto non fornisce indicazioni per le murature portanti resistenti al fuoco, né risultano disponibili al momento metodi di calcolo consolidati alternativi all'impiego delle tabelle e tenuto conto che il metodo sperimentale è praticamente inapplicabile per le costruzioni esistenti, con la **lettera circolare del 15 febbraio 2008** è stata resa disponibile una tabella aggiuntiva. Questa tabella può essere utilizzata come riferimento per le murature portanti resistenti al fuoco presenti nelle costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in attesa della definizione dell'appendice nazionale dell'eurocodice EN 1996 parte 1 e 2 che tratta la progettazione delle strutture in muratura con riguardo alla sicurezza in caso di incendio. Rimanendo in tema di resistenza al fuoco deve inoltre essere ricordato il **decreto 9 marzo 2007** con il quale vengono definiti i criteri per determinare le prestazioni che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Le disposizioni contenute in questo provvedimento superano, aggiornandole, le norme sulla resistenza al fuoco stabilite fin dal 1961 con la circolare n. 91.

Passando ad altro argomento è certamente di interesse il **decreto 18 maggio 2007** che ha fissato gli standard che devono essere osservati per progettare, costruire e utilizzare in sicurezza le attrazioni del settore dello spettacolo viaggiante. Il decreto, di carattere tecnico-procedurale, si applica alle attività spettacolari e trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, o installati stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero nei parchi di divertimento.

Continuando nella disamina delle principali normative che hanno innovato nel recente passato il settore della prevenzione incendi è da citare il **decreto 22 ottobre 2007** con il quale sono state regolamentate le installazioni terrestri, fisse e mobili, di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici - i così detti gruppi elettrogeni -

superando, abrogandole, le circolari n. 31/1978 e n. 12/2003. Il decreto si applica alle installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 e 2.500 kW in ambito civile, industriale, agricolo, artigianale, commerciale e nel settore dei servizi.

Sulla scorta di alcune decisioni che variano ed integrano precedenti decisioni della commissione europea, con il **decreto 25 ottobre 2007** sono stati sostituiti l'allegato A del decreto 10/3/2005 relativo alla classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, e l'allegato C relativo all'elenco dei materiali da considerare appartenenti alle classi A1 e A1<sub>FL</sub> di reazione al fuoco senza che vengano sottoposti a prova. In buona sostanza vengono aggiornate le tabelle di corrispondenza fra la classificazione nazionale ed europea di reazione al fuoco.

Per venire incontro alle numerose richieste di snellimento e semplificazione pervenute sia dal settore imprenditoriale che professionale, e per tenere conto delle innovazioni normative intervenute nel settore della resistenza al fuoco, alle quali ho appena accennato, e della sicurezza degli impianti, introdotta dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37, con la **lettera circolare del 24 aprile 2008**, è stata completamente riformulata, in chiave semplificativa, la modulistica del 2004 relativa alle dichiarazioni e certificazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, riducendo il numero di moduli da sette a quattro. Nel modello CERT.REI. 2008, con il quale si attesta la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi posti in opera, sono state accorpate le informazioni significative contenute nei precedenti modelli del 2004: CERT.REI e REL.REI. Un elemento di novità, finalizzato allo snellimento, si rintraccia nelle indicazioni contenute nel nuovo modello che consentono di ricondurre elementi costruttivi affini ad un unico elemento tipo per il quale viene compilata la certificazione, in modo da contenere il numero di elementi certificati a quelli che presentano differenze sostanziali. Il modello DICH.PROD. 2008, necessario per attestare le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco dei prodotti posti in opera e dei dispositivi di apertura delle porte, deve essere sottoscritto esclusivamente dal professionista iscritto negli elenchi della legge 818/84 e non più dagli installatori come stabiliva la versione del 2004. Questo fa sì che i modelli 2004: DICH.RIV.PROT. e DICH.POSA IN OPERA non devono più essere consegnati al Comando dei vigili ma possono essere eventualmente utilizzati dall'installatore per dimostrare al titolare dell'attività che il lavoro è stato realizzato a regola d'arte secondo le previsioni normative. Per rintracciare ciascun prodotto tipo installato, nel modulo è stato inserito un prospetto nel quale il professionista deve fornire indicazioni identificative del prodotto, della sua collocazione e della documentazione raccolta e consegnata al titolare dell'attività da rendere disponibile in fase di controllo. Infine, essendo entrato in vigore il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 che ha ampliato il campo di applicazione delle legge 46/90 estendendolo a tutti gli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, il modello CERT.IMP. 2008 può essere utilizzato da un professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 818/84 per dichiarare la rispondenza alla regola dell'arte degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto 37/08 (27 marzo 2008) nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile. Nel caso di impianti non disciplinati dal decreto 37/2008, quali ad esempio gli evacuatori di fumo e calore, sarà necessario compilare il modello DICH.IMP. 2008 se è stato predisposto il progetto dell'impianto, oppure il modello CERT.IMP. 2008 in assenza di progetto.

Fra i provvedimenti predisposti, ma non ancora emanati, in quanto all'esame della Commissione europea per la prevista procedura di informazione comunitaria stabilita dalle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, figurano:

- la regola tecnica che modifica ed aggiorna le vigenti disposizioni relative agli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di consentire il rifornimento in modalità selfservice degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalità di erogazione multi prodotto di carburanti liquidi e gassosi. Con tali disposizioni verranno apportate variazioni al decreto 28 giugno 2002 che regola la progettazione,

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione ed all'allegato al DPR 24 ottobre 2003, n. 340 concernente gli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione.

- Restando nel settore dei carburanti a ridotto impatto ambientale, altra novità di rilievo è rappresentata dalla regola tecnica che disciplinerà la realizzazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione del Gpl per la nautica da diporto

per consentire lo sviluppo in sicurezza di questo carburante soprattutto in quegli ambiti in cui, limitazioni introdotte da specifiche normative ambientali, impongono di ricercare forme alternative per la propulsione delle imbarcazioni.

- Terminata la procedura di informazione il panorama normativo di prevenzione incendi si arricchirà della regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>. Il provvedimento, atteso da diversi anni, si applicherà alle attività commerciali di nuova costruzione, oppure a quelle esistenti qualora vengano sottoposte a interventi di ristrutturazione o a cambio di destinazione d'uso. Le disposizioni sono state calibrate in funzione delle varie tipologie commerciali in modo che le misure di prevenzione incendi siano compatibili con le caratteristiche funzionali dell'attività, distinguendo fra vendita al dettaglio o all'ingrosso, settore alimentare o non alimentare, negozi specialistici, medie o grandi superfici di vendita, centri commerciali.

Ma il provvedimento certamente più innovativo è il **decreto 9 maggio 2007** che introduce nell'attività di prevenzione incendi l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, più comunemente conosciuto nel mondo anglosassone come *fire safety engineering*. Tale modalità di approccio alla problematica della sicurezza antincendio è stata presa in considerazione anche dalla Comunità Europea. Infatti nel documento interpretativo n. 2 della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione, atto con cui è stata definita la strategia da seguire in ambito comunitario per uniformare le regolamentazioni antincendio degli stati membri, l'ingegneria della sicurezza antincendio è indicata come il metodo che permette di sviluppare progettazioni di insediamenti complessi e di studiare situazioni alternative a quelle proposte o imposte dalle disposizioni nazionali.

Per consentire un'applicazione corretta ed uniforme di detta metodologia sono state emanate, con il decreto 9 maggio 2007, le direttive a cui devono attenersi sia i liberi professionisti che i tecnici dei Vigili del fuoco deputati al controllo. E' opportuno sottolineare che il provvedimento si limita ad indicare un percorso sistematico per la corretta applicazione dell'approccio ingegneristico codificando le procedure da seguire ed il contenuto della documentazione tecnica da presentare ai Vigili del fuoco, ma non entra nel merito dei presupposti tecnici e scientifici che danno corpo a questa nuova disciplina, per i quali, quindi, il professionista deve riferirsi alla letteratura tecnica disponibile, tanto è vero che nel provvedimento ministeriale non sono riportate formule matematiche o modelli di calcolo.

Il decreto ha stabilito che i principi prestazionali nel settore antincendio possono essere adottati unicamente per l'individuazione delle misure idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga nonché per l'individuazione di idonee misure di sicurezza antincendio nella progettazione di attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi non disciplinate da specifiche regole tecniche.

Il decreto 9 maggio 2007 circoscrive l'applicazione dell'approccio ingegneristico ad insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, ad edifici o attività di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, con l'intento non di limitarne l'uso ma di indirizzare l'adozione di questa metodologia, sicuramente più sofisticata e raffinata e conseguentemente più complessa e costosa,

per la progettazione di attività per le quali lo strumento prestazionale può essere maggiormente valorizzato.

Un obbligo specifico al quale debbono sottostare le attività la cui progettazione antincendio è stata trattata con l'approccio ingegneristico consiste nella stesura del documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio, denominato S.G.S.A. La motivazione di tale disposizione si desume dal punto 5 dell'allegato al decreto dove viene affermato che la metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata su scenari di incendio valutati ad hoc, necessita di un attento mantenimento di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari stessi che dei progetti, affinché non si verifichi una riduzione nel tempo del livello complessivo di sicurezza.

Il carattere innovativo di questa metodologia di progettazione, che in ragione della propria peculiarità non deve essere imbrigliata con disposizioni vincolanti, ha indotto il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ad istituire un organismo - l'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - che ha la finalità di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione del nuovo approccio, svolgere attività di monitoraggio, individuare misure tese ad uniformare l'attività in tale settore, supportare e fornire indirizzi agli organi territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la relativa composizione e modalità di funzionamento sono stati definiti con specifici decreti del Capo del Corpo nazionale.

Un ulteriore elemento qualificante posto in atto per sviluppare in modo concreto e professionale questo nuovo filone della progettazione antincendio si basa sulla formazione dei funzionari tecnici dei vigili del fuoco. Complessivamente, ad oggi sono stati formati circa novanta funzionari tecnici laureati che costituiscono i referenti incaricati di raccordarsi fra loro e fornire il necessario supporto alle Direzioni regionali ed ai Comandi provinciali nello specifico settore. Con lo svolgimento dei successivi corsi, già programmati, verranno formati ulteriori funzionari, in numero tale da soddisfare le esigenze connesse ai progetti che facciano ricorso all'approccio prestazionale.

Le ulteriori iniziative intraprese dal Dipartimento dei vigili del fuoco per proseguire con incisività nell'azione di impulso, coordinamento ed indirizzo, evitando tuttavia di fornire indicazioni di tipo prescrittivo che non risulterebbero coerenti con l'essenza stessa dell'approccio ingegneristico, si sono concretizzate nella emanazione di specifiche linee guida finalizzate a fornire ai funzionari dei vigili del fuoco un primo strumento di supporto per l'attività di analisi e valutazione dei progetti predisposti facendo ricorso alla metodologia prestazionale.

Le linee guida, trasmesse in allegato alla lettera-circolare del 31 marzo 2008, saranno certamente di ausilio anche ai professionisti che potranno adottarle come schema di riferimento per impostare il processo di progettazione e predisporre gli atti da presentare ai Comandi provinciali. Ovviamente con il progredire delle conoscenze le linee guida potranno essere aggiornate ed integrate per renderle sempre più rispondenti alle necessità contingenti, all'esperienza maturata e al progredire della letteratura tecnico-scientifica in materia. Con la stessa circolare è stata altresì emanata una scheda di rilevamento dati con la quale le Direzioni regionali ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono inviare i dati salienti dei progetti predisposti facendo ricorso all'approccio ingegneristico, all'Osservatorio affinché possa espletare la propria funzione di monitoraggio.

Concludo il mio intervento rammentando che il decreto legislativo 139/2006 stabilisce che la prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno che esercita le relative attività attraverso i Vigili del fuoco. I Vigili del fuoco nell'elaborazione delle norme di sicurezza svolgono un ruolo insostituibile ad alto valore aggiunto non limitandosi ad individuare, secondo gli schemi precostituiti dell'analisi dei rischi, le misure più idonee a perseguire gli obiettivi generali di sicurezza sanciti dalle direttive e dalle leggi, ma individuando le migliori soluzioni per contemperare la sicurezza con le esigenze funzionali delle attività, coniugando le conoscenze

tecnico scientifiche con l'esperienza acquisita giornalmente sul campo attraverso lo svolgimento dell'attività di soccorso tecnico urgente.